AUTORITA' UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR)

ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 58/22 DD. 24.11.2022

Oggetto: Aggiornamento biennale (2022-2023) della predisposizione della tariffa del SII ai sensi delle deliberazioni ARERA n. 580/2019/R/IDR, n. 639/2021/R/IDR e n. 229/2022/R/IDR - Gestore HydroGEA S.p.A.

L'anno 2022, il giorno 24 del mese di NOVEMBRE, alle ore 09.30 presso la sede dell'AUSIR sita in via Poscolle n. 6 in Comune di Udine, a seguito di convocazione dd. 11.11.2022, si è riunita l'Assemblea Regionale d'Ambito. Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

Cognome	Nome	Sindaco del Comune di	Carica	Presente	Assente
Del Zotto	Marcello	Sesto al Reghena	Presidente supplente	х	
Prevarin	Fabrizio	Andreis	Componente	х	
Urban	Alberto	Campolongo Tapogliano	Componente	х	
Delle Vedove	Andrea	Cordenons	Componente	х	
Felcaro	Roberto	Cormons	Componente	х	
Bottecchia	Demis	Fanna	Componente		х
Lenna	Marco	Forni di Sopra	Componente	х	
Lazzeri	Paolo	Gorizia	Delegato	х	
Moro	Roberta	Magnano in Riviera	Componente		х
De Sabbata	Elisa	Majano	Componente	х	
Venni	Paolo	Monfalcone	Delegato	х	
Polidori	Paolo	Muggia	Componente	х	
D'Altilia	Franco	Palazzolo dello Stella	Componente	х	
Tellini	Giuseppe	Palmanova	Componente	х	
Cairoli	Monica	Pordenone	Delegato	х	
Dri	Andrea	Porpetto	Componente	х	
Ros	Yuri	Prata di Pordenone	Delegato	х	
Canciani	Emiliano	Reana del Rojale	Componente		х
Bonetti	Leopoldo	Remanzacco	Delegato	х	
Spagnol	Carlo	Sacile	Componente	х	
Valent	Pietro	San Daniele del Friuli	Componente	х	
Bigolin	Claudio	San Pier d'Isonzo	Componente		х
Giacomuzzi	Dino	Sedegliano	Componente	х	
Bertoli	Everest	Trieste	Delegato	х	
Fontanini	Pietro	Udine	Componente		х
Pascolo	Amedeo	Venzone	Componente	Х	

Ai sensi dell'art. 6, co. 1, della L.R. n. 5/2016 e dell'art. 3 dell'Intesa tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto stipulata in data 30.10.2017, l'Assemblea regionale d'Ambito è integrata da una rappresentanza di n. 2 componenti, con diritto di voto nominati tra i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale, che risultano presenti come di seguito indicato:

Cognome	Nome	Sindaco del Comune di	Carica	Presente	Assente
Favero	Florio	Portogruaro	Componente		х
Maurutto	Flavio	San Michele al Tgl.	Componente	х	

La seduta si svolge in modalità a distanza con collegamento telematico secondo le linee guida approvate con decreto del Direttore genarle n. 37/2020.

Ai sensi dell'art. 10, co. 2, della L.R. n. 5/2016, partecipa, senza diritto di voto, alla seduta e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore generale dell'AUSIR ing. Marcello Del Ben.

Il Presidente constata la presenza della maggioranza dei componenti facenti parte l'Assemblea Regionale d'Ambito, pone in discussione l'argomento indicato in oggetto sul quale, l'Assemblea medesima, adotta la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

Richiamata la Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 recante "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" (di seguito LR n. 5/2016) e, in particolare:

- l'art. 4, co. 5 secondo cui "L'AUSIR svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato ...";
- l'art. 6, co. 7, lett. f) secondo cui l'Assemblea regionale d'Ambito provvede "alla predisposizione e determinazione della tariffa di base del servizio idrico integrato, nell'osservanza del metodo tariffario e delle procedure di approvazione previste dalla normativa nazionale di settore";
- l'art. 6 bis, co. 2, lett. a) secondo cui Consiglio di amministrazione "formula proposte nelle materie di competenza dell'Assemblea regionale d'ambito, di cui all'articolo 6, comma 7, lettere a), b), c), d), e), f) e o) ...";
- l'art. 8, co. 7, lett. c) secondo cui "Le Assemblee locali provvedono per entrambi i servizi ... ad approvare il programma quadriennale degli interventi, nel rispetto del Piano d'ambito e del programma degli interventi di cui all'articolo 6, comma 7, lettera b)";

Vista l'Intesa tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto stipulata in data 30.10.2017, in esecuzione dell'art. 3, c. 2, della LR. n. 5/2016;

Visto lo Statuto dell'AUSIR ed in particolare l'art. 1, co. 2, che qualifica l'Agenzia come "ente pubblico economico dotato di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale";

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011 n. 116, recante "Abrogazione parziale a seguito di referendum dell'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato";

- il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;

Considerato, in particolare, che:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'ARERA "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e sopprimendo contestualmente l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;
- l'articolo 149, comma 3, del d.lgs. 152/06 prevede che "Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione";
- l'articolo 149, comma 4, del d.lgs. 152/06 prevede che "Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati";
- l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.P.R. 116/11, prevede che "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo";
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- l'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012 specifica che l'AERERA:

- "c) definisce le componenti di costo inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego ...;
- d) predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono ... sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori ...;
- e) verifica la corretta redazione del piano d'ambito ...;
- f) approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono ... proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni ...";

Visti gli atti e i provvedimenti adottati dall'ARERA per la regolazione dei servizi idrici, in adempimento alla normativa sopra citata e segnatamente:

- la deliberazione del 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013";
- la deliberazione del 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento";
- la deliberazione del 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono" (RQSII);
- la deliberazione del 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato";
- la deliberazione del 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2";
- la deliberazione del 28 settembre 2017, n. 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti";
- la deliberazione del 21 dicembre 2017, n. 897/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A recante "Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)";
- la deliberazione del 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A recante "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)";
- la deliberazione del 27 dicembre 2017, n. 918/2017/R/IDR e il relativo Allegato A recante "Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato";
- la deliberazione del 6 ottobre 2016, n. 560/2016/R/IDR, avente ad oggetto "Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposti dalla Consulta d'Ambito dell'Ato Occidentale - Pordenone";
- la deliberazione del 07 maggio 2019, n. 175/2019/R/IDR recante "Approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dall'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti per il gestore Hydrogea S.p.a.";

 la deliberazione del 13 aprile 2021, n. 151/2021/R/IDR recante "Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposti dall'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti per il gestore HydroGEA S.p.A.;

Vista, nel dettaglio, la deliberazione ARERA del 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/IDR recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio – MTI 3" e, in particolare, le seguenti disposizioni:

- art. 3, co. 1, secondo cui "L'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente predispone il Piano delle Opere Strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche (POS), in cui sono specificate le criticità riscontrate e gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la realizzazione delle opere strategiche, con riferimento al periodo 2020-2027";
- art. 3, co. 2, secondo cui "Sono classificabili come opere strategiche gli interventi infrastrutturali consistenti in nuove opere la cui realizzazione, che richiede strutturalmente tempistiche pluriennali anche in ragione della relativa complessità tecnica, è considerata prioritaria dall'Ente di governo dell'ambito ai fini del raggiungimento dei livelli di servizio fissati per il pertinente territorio; possono essere ricompresi in questa categoria di opere gli interventi relativi alle attività di acquedotto, di fognatura e di depurazione riferiti a cespiti per i quali sia prevista una vita utile non inferiore a 20 anni";
- art. 3, co. 3, secondo cui "Il Piano delle Opere Strategiche contiene il cronoprogramma relativo alla loro realizzazione, dando separata evidenza dei contributi pubblici eventualmente disponibili, ed esplicita gli elementi di coerenza con le pianificazioni sovraordinate";
- art. 4, co. 2, secondo cui "l'Ente di governo dell'ambito ... adotta il pertinente schema regolatorio, composto dai sequenti atti:
 - a) il Programma degli Interventi (PdI) di cui il Piano delle Opere Strategiche (POS), redatto secondo il precedente Articolo 3, costituisce parte integrante e sostanziale specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2020-2023, distinguendo le opere strategiche dettagliate nel citato POS dagli altri interventi e riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06;
 - b) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che ai fini della presente deliberazione rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico, al Rendiconto finanziario e allo Stato patrimoniale, redatti coerentemente con i criteri di cui all'Allegato A, e prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario di cui al comma 4.4 e del vincolo ai ricavi del gestore;
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento;
- art. 5, co. 1, secondo cui "La tariffa per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 è predisposta sulla base sulla base della metodologia di cui all'articolo 4 della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR e dei dati già inviati nell'ambito dei procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione ARERA n. 918/2017/R/IDR, come aggiornati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR, come aggiornati ai sensi del successivo comma 5.2. A tal fine gli Enti di governo dell'ambito validano le

- informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio";
- art. 5, co. 2, secondo cui "La determinazione delle tariffe per l'anno 2020 si basa sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTI-2 come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR, aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2018 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste. Per la determinazione delle tariffe per gli anni 2021, 2022 e 2023, invece, i dati utilizzati saranno aggiornati, in sede di prima approvazione, con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2019 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato. In sede di aggiornamento biennale di cui al successivo comma 6.1, le componenti saranno riallineate ai dati di bilancio dell'anno (a-2)";
- art. 5, co. 3, secondo cui "Entro il 30 aprile 2020, l'Ente di governo dell'ambito ...:
 - a) definisce gli obiettivi e, acquisita la proposta del gestore riguardo agli interventi necessari al relativo conseguimento, predispone il Piano delle Opere Strategiche e aggiorna il Programma degli Interventi di cui al comma 4.2, lett. a)";
 - b) predispone la tariffa per il secondo periodo regolatorio 2020-2023 nell'osservanza del metodo di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;
 - c) redige coerentemente ed adotta con proprio atto deliberativo di approvazione l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario (fino al termine dell'affidamento) che preveda, ai sensi dell'art. 149, comma 4, del d.lgs.152/06, "il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati";
 - d) ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, trasmette lo schema regolatorio di cui all'Articolo 4, inviando:
 - i. il Programma degli Interventi, con specifica evidenza del Piano delle Opere Strategiche, come disciplinato al comma 4.2, lett. a);
 - ii. il Piano Economico-Finanziario, che, secondo quanto previsto al comma 4.2, lett. b), esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito per le singole annualità del periodo 2020-2023, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
 - iii. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento secondo quanto previsto al comma 4.2, lett. c);
 - iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - vi. l'aggiornamento, ai sensi del precedente comma 5.2, dei dati necessari, forniti nel formato richiesto dall'Autorità";
- art. 6, co. 1, secondo cui "Entro il 30 aprile 2022, sulla base delle indicazioni metodologiche dettagliate dall'Autorità con successivo provvedimento, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente:
 - a) determina con proprio atto deliberativo, il conseguente aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario teta (θ) che ciascun gestore dovrà applicare per le singole annualità del biennio 2022- 2023;
 - b) ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, trasmette:
 - i. l'aggiornamento del Programma degli Interventi, con specifica evidenza delle varianti al Piano delle Opere Strategiche;

- ii. il Piano Economico-Finanziario, recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (θ) come risultanti dall'aggiornamento per il biennio 2022 2023;
- iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
- iv. l'atto o gli atti deliberativi di determinazione dell'aggiornamento biennale, nonché del conseguente valore del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario teta (θ) ;
- v. l'aggiornamento dei dati necessari richiesti";

Vista la deliberazione ARERA del 21 dicembre 2021 n. 609/2021/R/IDR recante "Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)" e, in particolare, le seguenti previsioni:

- art. 1, co. 1, secondo cui "Sono approvate le "Modifiche e integrazioni all'Allegato A alla deliberazione 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR", di cui all'Allegato A al presente provvedimento, che trovano applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2022";
- art. 1, co. 2, secondo cui "L'Ente di governo dell'ambito, d'intesa con il gestore, recepisce gli standard specifici previsti dal TIMSII, inclusi i relativi indennizzi automatici, nell'ambito della Carta dei Servizi in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio";

Vista, inoltre, la deliberazione ARERA del 30 dicembre 2021 n. 639/2021/R/IDR recante "Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato" e, in particolare, le seguenti previsioni:

- art. 2, co. 1, secondo cui "L'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente è tenuto ad aggiornare:
 - a) il programma degli interventi (PdI), di cui il Piano delle Opere Strategiche (POS) costituisce parte integrante e sostanziale, come definito al comma 4.2, lett. a), della deliberazione 580/2019/R/IDR e adeguato, secondo quanto disposto al successivo Articolo 11;
 - il piano economico finanziario (PEF), come definito al comma 4.2, lett. b), della deliberazione 580/2019/R/IDR e adeguato, secondo quanto disposto al citato Articolo 11;
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento"
- art. 2, co. 3, secondo cui "L'aggiornamento biennale, predisposto dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti individuati con legge regionale secondo quanto previsto dal comma 5.1 della deliberazione 580/2019/R/IDR, è trasmesso all'Autorità entro il 30 aprile 2022 nel rispetto della procedura di cui all'articolo 6 della medesima deliberazione";
- art. 11, co. 1, lett. a) secondo cui "Ai fini dell'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio di cui al precedente Articolo 2 (e, in particolare, del programma degli interventi, di cui il Piano delle Opere Strategiche costituisce parte integrante e sostanziale), gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti recepiscono gli interventi finanziati dalle risorse pubbliche stanziate nell'ambito degli strumenti del Next Generation EU, anche con indicazione dello sviluppo temporale delle relative spese previste...";

Considerato che:

• con le ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022, il TAR Lombardia ha accolto la domanda

cautelare di taluni gestori del servizio idrico integrato avente ad oggetto le disposizioni di cui alla deliberazione 639/2021/R/IDR riferite in particolare al trattamento del costo dell'energia elettrica e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato ordinandone il riesame da parte dell'ARERA;

conseguentemente, l'ARERA ha avviato, con deliberazione 139/2022/R/IDR, un procedimento per il riesame dei criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato di cui alla deliberazione 639/2021/R/IDR, in ottemperanza alle citate ordinanze, "in relazione alla straordinaria e documentata entità dei rincari dei costi energetici";

Vista la deliberazione ARERA del 24 maggio 2022 n. 229/2022/R/IDR recante "Conclusione del procedimento per il riesame di taluni criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano (sezione prima) nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022";

Considerato che la deliberazione ARERA da ultimo citata, alla luce della grave crisi economica internazionale in atto collegata alla guerra in Ucraina, ha introdotto le seguenti misure straordinarie:

- possibilità per l'Ente di governo dell'ambito in accordo con il gestore interessato, che si trovasse in comprovate criticità finanziarie – di formulare motivata istanza alla CSEA di forme di anticipazione finanziaria connesse al reperimento di risorse per far fronte alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica;
- possibilità di riconoscimento in tariffa su motivata istanza da parte dell'Ente di governo dell'ambito, in accordo con il gestore interessato – di una specifica componente a compensazione dell'onere finanziario per il reperimento delle risorse necessarie all'anticipazione delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica;

Precisato che, con riferimento all'istanza alla CSEA di forme di anticipazione finanziaria, la deliberazione ARERA del 24 maggio 2022 n. 229/2022/R/IDR, introduce le seguenti previsioni:

- art. 2, co. 2, secondo cui "L'ammissibilità all'anticipazione finanziaria è subordinata alle seguenti condizionalità:
 - a) assenza di situazioni di scioglimento o di liquidazione del gestore beneficiario, di procedure concorsuali per insolvenza o accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis della medesima legge;
 - b) ottemperanza, da parte del competente Ente di governo dell'ambito, agli obblighi di adozione e trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria (2022-2023) ai sensi di quanto previsto dalle deliberazioni 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR;
 - c) aver fatto ricorso nell'ambito dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie di cui al precedente alinea alla facoltà di valorizzare, per l'annualità α = {2022}, la componente aggiuntiva di natura previsionale ($Op^{exp,a}_{EE}$) di cui al comma 20.3 del MTI-3, da inserire nell'ambito della componente di costo per l'energia elettrica (CO^{a}_{EE});
 - d) assunzione dell'impegno a far ricorso alla possibilità di richiedere ai relativi fornitori, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, secondo quanto previsto dal decreto-legge 21/22";
- art. 2, co. 3, secondo cui "Il valore dell'anticipazione (ANT) deve soddisfare la seguente condizione: ANT ≤0,35 * CO²⁰²² EE dove CO²⁰²² EE è il costo per l'energia elettrica di cui al

- comma 20.1 del MTI-3, quantificato ai fini dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria per il 2022";
- art. 2, co. 4, secondo cui "Gli Enti di governo dell'ambito che, per i pertinenti gestori, intendano avvalersi dell'anticipazione trasmettono, entro il 30 giugno 2022, la relativa richiesta alla CSEA (informandone l'Autorità), corredata da:
 - a) una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, che attesti il rispetto delle condizioni di cui al precedente comma 2.2, lett. a), b) e c);
 - b) l'assunzione dell'impegno di cui al comma 2.2, lett. d)";
- art. 2, co. 5, secondo cui "Contestualmente alla richiesta di cui al comma 2.4, i medesimi Enti di governo dell'ambito trasmettono - corredata da una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000 - la documentazione riepilogativa dell'importo per cui si richiede l'anticipazione, evidenziando:
 - a) la valorizzazione della componente *COEE*2022 definita al comma 2.3, come risultante dalla proposta di aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria (2022-2023) ai sensi di quanto previsto dalle deliberazioni 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR;
 - b) il riferimento all'atto o agli atti deliberativi di aggiornamento della predisposizione tariffaria per gli anni 2022 e 2023, nonché l'avvenuta trasmissione degli stessi all'Autorità";

Vista, altresì, la deliberazione ARERA del 13 ottobre 2022 n. 495/2022/R/IDR recante "Riapertura dei termini per l'anticipazione finanziaria volta alla mitigazione degli effetti del trend di crescita del costo dell'energia elettrica sui gestori del servizio idrico integrato", con la quale sono stati riaperti i termini ammessi per formulare alla CSEA la sopracitata istanza motivata relativa alla anticipazione finanziaria, prevedendo una ulteriore finestra temporale a partire dall'1 novembre 2022 e non oltre il 30 novembre 2022;

Vista la circolare CSEA n. 42/2022/IDR relativa alla "Riapertura dei termini relativi all'anticipazione finanziaria in favore dei gestori del SII al fine di mitigare gli effetti del trend di crescita del costo delle forniture energetiche", in base alla quale "gli Enti di governo dell'ambito che, per i pertinenti gestori, intendano avvalersi dell'anticipazione finanziaria devono trasmettere, a decorrere dall'1 novembre 2022 e non oltre il termine perentorio del 30 novembre 2022, la relativa richiesta alla CSEA (informandone l'Autorità), corredata da una dichiarazione (Allegato 1), resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti:

- il rispetto delle condizioni di cui all'art.1, comma 1.2 lett. a), b) e c) della deliberazione;
- la valorizzazione della componente $CO^{exp,a}_{EE}$ risultante dalla proposta di aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria (2022-2023) di cui all'art. 1.3, e facendo riferimento all'atto deliberativo di aggiornamento della predisposizione tariffaria per gli anni 2022-2023, dando evidenza dell'avvenuta trasmissione all'Autorità secondo quanto disposto dalla lett. b) del medesimo articolo.

L'Allegato 1, debitamente compilato, dovrà essere corredato dalla richiesta di rimborso (Allegato 2) e dall'Informativa Privacy (Allegato 3), firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'EGA o da un suo delegato. In quest'ultimo caso sarà necessario trasmettere, oltre agli Allegati 1, 2 e 3, anche l'Allegato 4 (Procura/Delega). La documentazione in questione dovrà essere inviata agli indirizzi pec protocollo@pec.arera.it e acqua@pec.csea.it";

Viste le deliberazioni dell'Assemblea d'Ambito dalla Consulta d'Ambito dell'ATO "Occidentale":

- n. 2 del 29 maggio 2009 che ha approvato il Piano d'Ambito;
- n. 20 del 22 dicembre 2011 che approva l'aggiornamento del Piano d'Ambito;
- n. 18 del 10 dicembre 2015 che approva l'ulteriore aggiornamento del Piano d'Ambito;

Visti i provvedimenti adottati dall'AUSIR in adempimento alla normativa sopra citata e segnatamente:

- deliberazione dell'Assemblea locale "Occidentale Pordenonese" del 02 ottobre 2018, n. 3 recante "Aggiornamento del Programma degli Interventi (PdI) del Gestore HydroGEA S.p.A. ai sensi dell'art. 8, co. 7, lett. c) della L.R. n. 5/2016 e della Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/IDR";
- deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito del 26 ottobre 2018, n. 36 recante "Approvazione dell'aggiornamento biennale delle tariffe del SII per le annualità 2018 e 2019 ai sensi della Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/IDR – Gestore HydroGEA S.p.A.";
- deliberazione dell'Assemblea locale "Occidentale Pordenonese" del 27 marzo 2019, n. 1
 "Aggiornamento dell'articolazione tariffaria e approvazione della nuova struttura dei
 corrispettivi da applicare all'utenza secondo le diposizioni della deliberazione ARERA n.
 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 (TICSI) Gestore Hyrdogea S.p.A.";
- deliberazione dell'Assemblea locale "Occidentale Pordenonese" del 18 marzo 2021, n. 2 recante "Predisposizione del Piano delle Opere Strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche 2020/2027 e aggiornamento del Programma degli Interventi 2020/2023, ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 Gestore HydroGEA S.p.A.";
- deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito del 23 marzo 2021, n. 12 recante "Predisposizione della tariffa del SII per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 e adozione dello schema regolatorio ex deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR - gestore HydroGEA S.p.A.";
- deliberazione dell'Assemblea locale "Occidentale pordenonese" del 24 ottobre 2022, n. 2 recante "Aggiornamento del Programma degli Interventi per il biennio 2022-2023 con evidenza delle varianti al Piano delle Opere Strategiche 2020/2027, ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR, n. 639/2021/R/IDR e n. 229/2022/R/IDR Gestore HydroGEA S.p.A.";

Vista la determinazione ARERA del 18 marzo 2022, n. 1/2022 – DSID recante "Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all'aggiornamento della predisposizione tariffaria per il biennio 2022-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR";

Viste le seguenti note dell'AUSIR:

- nota Prot. n. 2270 dd 09.06.2022 con la quale l'Agenzia ha chiesto ai Gestori del SII di trasmettere la documentazione prevista dalla deliberazione ARERA 30 dicembre 2021, n. 639/2021/R/IDR e s.m.i. oltre alla Carta dei Servizi aggiornata in modo da tener conto anche delle novità introdotte dalla deliberazione ARERA 21 dicembre 2021 n. 609/2021/R/IDR "Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)";
- nota Prot. n. 3454 dd 21.09.2022, con la quale l'Agenzia ha chiesto ai Gestori del SII della Regione di "conoscere le tempistiche entro cui trasmetteranno all'Ente di governo la documentazione necessaria per l'adozione degli aggiornamenti tariffari";
- nota Prot. n. 3605 dd 05.10.2022, con la quale l'Agenzia ha chiesto all'ARERA la disponibilità a calendarizzare un'audizione alla presenza anche di una rappresentanza dei Gestori che hanno manifestato alcune criticità nell'applicazione del MTI-3 di cui alle deliberazioni ARERA n. 580/2019, n. 639/2021 e n. 229/2022/R/IDR;

Richiamati gli aspetti discussi durante l'incontro tenutosi con ARERA in data 21 ottobre u.s. nel quale, in particolare, sono stati presentati dai Gestori del SII della Regione i possibili strumenti correttivi nell'applicazione dell'MTI-3;

Vista la nota AUSIR Prot. n. 3825 dd 24.10.2022;

Vista la nota ARERA Prot. n. 54688 del 31.10.2022;

Visti i seguenti documenti elaborati con riferimento al Gestore HydroGEA S.p.A. e approvati con la sopraccitata deliberazione dell'Assemblea locale "Occidentale pordenonese" del 24 ottobre 2022, n. 2:

- relazione di accompagnamento Obiettivi di qualità per il biennio 2022-2023, Programma degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche, integrata per la parte di competenza dall'Agenzia (Allegato A);
- predisposizione dell'aggiornamento del Piano delle Opere Strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche 2020/2027 (Allegato B);
- aggiornamento 2022-2023 del Programma degli Interventi (PdI) 2020/2023 (Allegato C);

Vista la seguente ulteriore documentazione predisposta dagli uffici dell'AUSIR sulla base dei dati e delle informazioni fornite dal gestore HydroGEA S.p.A. e trasmesse con nota Prot. n. 13289 dd 21.11.2022:

- relazione di accompagnamento contenente la metodologia applicata e la predisposizione dell'aggiornamento 2022-2023 della predisposizione tariffaria MTI 3 (Allegato D);
- aggiornamento del Piano Economico-Finanziario 2020-2023 (Allegato E);
- l'aggiornamento della Carta dei Servizi in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione ARERA del 21 dicembre 2021 n. 609/2021/R/IDR recante "Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)" (Allegato F);

Richiamate le seguenti istanze formulate dal Gestore HydroGEA S.p.A. e inserite nella sopracitata relazione di accompagnamento contenente la metodologia applicata e la predisposizione dell'aggiornamento 2022-2023 della predisposizione tariffaria MTI 3 (Allegato D):

- istanza di adeguamento dei costi riconosciuti in tariffa in ragione del principio cardine della regolazione tariffaria del SII basata sul full-cost recovery e sul mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario, ovvero sulla copertura integrale di tutti i costi operativi sostenuti dal gestore per gestire il servizio;
- istanza per il riconoscimento della componente OP^{exp}EE ai sensi dell'art. 20, co. 2, 3 e 4 della Deliberazione ARERA n 580/2019/R/idr e s.m.i.;
- istanza per il riconoscimento dei costi sostenuti per le variazioni sistemiche o per il verificarsi di eventi eccezionali ai sensi dell'art. 27, co. 1 lett. f) Deliberazione ARERA n 580/2019/R/idr e s.m.i.;

Vista la dichiarazione trasmessa da HydroGEA S.p.A., Prot. n. 13289 dd 21.11.2022, con la quale il Gestore attesta la veridicità dei dati, delle informazioni e della documentazione trasmesse in data 21.11.2022 oltre alla conformità alla normativa vigente del titolo autorizzatorio sulla base del quale sta attualmente fornendo il Servizio idrico integrato;

Accertata la coerenza e la completezza della documentazione trasmessa dal Gestore e verificato che la stessa è stata predisposta nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei modelli stabiliti da ARERA;

Precisato che il pertinente schema regolatorio del gestore HydroGEA S.p.A. è composto dai seguenti atti che sono allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrate e sostanziale:

- relazione di accompagnamento Obiettivi di qualità per il biennio 2022-2023, Programma degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche, integrata per la parte di competenza dall'Agenzia (Allegato A);
- predisposizione dell'aggiornamento del Piano delle Opere Strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche 2020/2027 (Allegato B);
- aggiornamento 2022-2023 del Programma degli Interventi (PdI) 2020/2023 (Allegato C);
- relazione di accompagnamento contenente la metodologia applicata e la predisposizione dell'aggiornamento 2022-2023 della predisposizione tariffaria MTI 3 (Allegato D);
- aggiornamento del Piano Economico-Finanziario 2020-2023 (Allegato E);
- l'aggiornamento della Carta dei Servizi in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione ARERA del 21 dicembre 2021 n. 609/2021/R/IDR recante "Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)" (Allegato F);

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24 novembre 2022, n. 11 recante "Aggiornamento biennale (2022-2023) della predisposizione della tariffa del SII ai sensi delle deliberazioni ARERA n. 580/2019/R/IDR, n. 639/2021/R/IDR e n. 229/2022/R/IDR - Gestore HydroGEA S.p.A. Proposta all'Assemblea regionale d'Ambito";

Visto, altresì, che con la suddetta nota Prot. n. 13289 dd 21.11.2022 HydroGEA S.p.A trasmette il file denominato "RDT senza istanza" (allegato G) che non include gli effetti dell'accoglimento della suddetta istanza di adeguamento dei costi riconosciuti in tariffa in ragione del principio cardine della regolazione tariffaria del SII basata sul *full-cost recovery* e sul mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario, ovvero sulla copertura integrale di tutti i costi operativi sostenuti dal gestore per gestire il servizio;

Vista, infine, che con la sopracitata nota Prot. n. 13289 dd 21.11.2022 HydroGEA S.p.A trasmette anche la documentazione necessaria per formulare la soprarichiamata motivata istanza alla CSEA relativa alle forme di anticipazione finanziaria connesse al reperimento di risorse per far fronte alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica, inviando altresì l'estratto della relativa deliberazione del CdA della Società n. 22 dd 03.11.2022;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi,

L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO DELIBERA

- 1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di aggiornare, ai sensi della deliberazione ARERA n. 639/2021/R/IDR, il pertinente schema regolatorio del gestore HydroGEA S.p.A. composto dai seguenti atti che sono allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrate e sostanziale:
 - relazione di accompagnamento Obiettivi di qualità per il biennio 2022-2023, Programma degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche, integrata per la parte di competenza dall'Agenzia (Allegato A);

- predisposizione dell'aggiornamento del Piano delle Opere Strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche 2020/2027 (Allegato B);
- aggiornamento 2022-2023 del Programma degli Interventi (PdI) 2020/2023 (Allegato C);
- relazione di accompagnamento contenente la metodologia applicata e la predisposizione dell'aggiornamento 2022-2023 della predisposizione tariffaria MTI 3 (Allegato D);
- aggiornamento del Piano Economico-Finanziario 2020-2023 (Allegato E);
- l'aggiornamento della Carta dei Servizi in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione ARERA del 21 dicembre 2021 n. 609/2021/R/IDR recante "Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)" (Allegato F);
- 3. di precisare che gli schemi regolatori di cui al punto n. 2 valorizzano i costi operativi la cui ammissibilità è oggetto dell'istanza all'ARERA richiamata nelle premesse;
- 4. di trasmettere all'ARERA la presente deliberazione, unitamente ai pertinenti schemi regolatori di cui al punto n. 2 affinché quest'ultima provveda *ex* articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/2006;
- 5. di precisare che alla presente deliberazione viene altresì allegato il file denominato "RDT senza istanza" (allegato G), per le valutazioni di competenza dell'Autorità;
- 6. di dare mandato al Presidente affinché trasmetta alla CSEA l'istanza richiamata nelle premesse relativa alle forme di anticipazione finanziaria connesse al reperimento di risorse per far fronte alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica;
- 7. di trasmettere al gestore HydroGEA S.p.A. la presente deliberazione, unitamente al pertinente schema regolatorio adottato ai sensi del precedente punto n. 2.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE f.to ing. Marcello Del Ben

IL PRESIDENTE SUPPLENTE f.to ing. Marcello Del Zotto